

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5050-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE PETTINATO)

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98,
recante modifica dei termini di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2001

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 407, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce, in via generale, in 18 mesi, decorrenti dalla iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, il termine massimo entro il quale debbono concludersi le indagini preliminari.

Il comma 2, lettera *a*), dello stesso articolo prevede, tuttavia, la possibilità dell'estensione di tale termine fino ad un massimo di due anni, quando le indagini riguardano i delitti ivi elencati, tutti particolarmente gravi e tipici dell'attività della criminalità organizzata e/o strutturata, tra i quali spiccano i delitti connessi alla fabbricazione, importazione e messa in commercio di armi da guerra o clandestine; i delitti più gravi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti; ed, infine, i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni.

Il riferimento alla pena edittale determina, però, relativamente ai reati da ultimo ricordati, una pericolosa aporia, poiché nel corso di indagini che si svolgono in unico contesto e riguardano, per lo più, gli stessi fatti, il termine di durata massima delle indagini preliminari sarà di 18 mesi per gli indagati cui sia attribuita la semplice partecipazione all'associazione avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, mentre sarà di due anni per coloro ai quali si attribuisca il più grave comportamento consistente nell'aver promosso, costituito, organizzato o diretto tali associazioni.

La chiusura, al compimento dei 18 mesi, delle indagini relative alla semplice partecipazione inevitabilmente comporterà, con il

deposito degli atti, il venir meno del segreto sul contenuto di atti di indagine, che sarebbe, invece, indispensabile mantenere in relazione alle indagini, che proseguono, sulle responsabilità dei promotori.

Il danno per la giustizia è evidente, e si risolve in un ingiusto vantaggio proprio per coloro, ai quali vengono imputati i comportamenti più gravi.

Deve, ancora, segnalarsi che la citata norma della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, per effetto dei richiami ad essa, contenuti in molte norme del medesimo codice, determina effetti negativi anche in relazione ad altre rilevanti disposizioni processuali, come quelle sulla estinzione di misure disposte per esigenze probatorie (art. 301), sui termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303), sulla loro sospensione (art. 304), eccetera.

La modifica, che col decreto-legge in esame si introduce, è, dunque, destinata ad apportare al sistema una utile razionalizzazione, poiché consente l'applicazione di un unico termine di durata massima delle indagini preliminari a situazioni che, tanto da un punto di vista materiale che da un punto di vista sistemico, presentano una indubbia omogeneità. Sembra, dunque, molto opportuno che una unica norma regolatrice consenta di evitare danni irreparabili ad indagini su materie delicatissime, per effetto dell'obbligo di chiusura anticipata di una loro parte.

Il ricorso alla forma del decreto-legge è giustificato dal fatto che si tratta di materia di cui è evidente la necessità e l'urgenza, legata anche al momento istituzionale ed alla condizione di scioglimento delle Camere; per altro verso, è egual-

mente rilevante il fatto che il ricordato rischio di gravi pregiudizi determinati dall'attuale situazione normativa può riguardare anche delicate acquisizioni probatorie compiute in indagini, tuttora in corso, relative a gravi reati che pongono in peri-

colo la sicurezza dello Stato e quella dei cittadini.

Da qui l'opportunità di provvedere alla conversione in legge.

PETTINATO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

10 aprile 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001.

Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 7-*bis*» sono sostituite dalle parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 4 e 7-*bis*».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «o nel massimo a dieci anni», sono inserite le parole: «, nonchè delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2001.

CIAMPI

AMATO – FASSINO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO